

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente ordinanza viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del
Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 5 del 24 dicembre 2024

Oggetto: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigiani a r.l. – violazioni ambientali riscontrate presso la cava Cava Tavolini A e B, Bacino marmifero del Monte Corchia, Comune di Stazzema, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla Osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30

Il Presidente

Assunte le funzioni di propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 185 del 7 novembre 2023;

Visto l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Visto il "Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino", approvato con varie delibere di Consiglio direttivo ed attualmente vigente;

Viste le "Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi", approvate con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 16 ottobre 2020 ed attualmente vigenti;

**Il Direttore
(o suo delegato)**

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 30/2015

Richiamata la pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n.12 del 05 settembre 2022, con cui si autorizzava il progetto di coltivazione della cava Tavolini A e B, nel comune di Stazzema, bacino marmifero del Monte Corchia, per la volumetria complessiva di 57.900 metri cubi, comprensiva della pronuncia di valutazione di incidenza, del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica;

Visti i seguenti documenti:

- esiti del sopralluogo congiunto del Comando Guardia Parco con i Carabinieri Forestale del NIPAAF di Massa Carrara di Lucca e personale tecnico di ARPAT - Lucca e dell'Unione dei Comuni della Versilia (informativa Comando Guardiaparco pervenuta al protocollo del Parco in data 16.12.2024 al n. 5364) presso il sito estrattivo "Cava Tavolini A e B" nel bacino marmifero del Monte Corchia, sopralluogo concordato per la verifica di quanto riportato nell'esposto dell'Associazione Apuane Libere del 23.07.2024 (ns. prot.3142) in merito a presunte violazioni ambientali;
- la relazione di sintesi di ARPAT Lucca, ricevuta in data 05.12.2024 (ns. prot.5150);

risulta quanto segue:

- all'interno della galleria Tavolini B sono stati riscontrati diffusi accumuli di marmettola sul pavimento della galleria manifestando una non corretta procedura di raccolta e smaltimento dei fanghi di lavorazione (Foto 1);
- all'interno della galleria inferiore era in corso una riquadratura di un blocco e le acque di lavorazione si disperdevano in parte nell'ambiente mentre solo una parte confluiva in un'area di raccolta e trattamento; non è stato pertanto realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque di lavorazione al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture del delicato sistema carsico del Monte Corchia (Foto 2);
- è stato riscontrato un accumulo di rifiuto "marmettola" (cod. CER 010413) sul pavimento della galleria B che non era posto correttamente all'interno di un predisposto contenitore (Foto 3);
- nell'area impianti non venivano rispettati i sistemi previsti della gestione delle acque di lavorazione ed AMD che, dopo essere state depurate, anziché essere raccolte e rilanciate per le attività di lavorazione ad umido, venivano scaricate al suolo;
- nel piazzale di cava del cantiere A, antistante l'ingresso della galleria ed a margine del ravaneto, erano depositati blocchi e detrito con strati di marmettola (Foto 4).

Altresì si specifica che rispetto a quanto segnalato nell'esposto non sono state riscontrate tracce di idrocarburi sul terreno ed inoltre non è stato possibile accertare se il ravaneto antistante la Tavolini A sia stato oggetto di recente alimentazione attribuibile alle lavorazioni in corso (vd, prescrizione n. 7. del Programma di Gestione Ambientale contenuto nella PCA/PAUR n.12 del 05.09.2022 rilasciato dal Parco).

Infine in merito alla gestione delle acque di lavorazione durante l'attività estrattiva, la ditta non ha rispettato le "prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione" n. 9. (in merito ai sistemi di raccolta delle acque di lavorazione) e n. 1. (che rimanda al parere ARPAT del 14.07.2022 – prescrizioni 8 e 9, in merito alla necessità di rimuovere il materiale di scarto, in particolare quello fine, tenendo pulite e sgombre tutte le aree della cava) del Programma di Gestione Ambientale contenuto nella PCA/PAUR n.12 del 05.09.2022 rilasciato dal Parco.

Preso atto che tutte le opere in oggetto risultano ricadere all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla L.R. 65/1997 e dal piano per il parco vigente, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

**Il Direttore
(o suo delegato)**

ORDINA

alla Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l., sig. Daniele Poli, legale rappresentante della con sede a Levigliani, comune di Stazzema (Lu), P.zza Barsottini 1, P.I. 00135700466, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

a) la sospensione immediata di ogni attività estrattiva nelle aree della Cava Tavolini A e B interessate dalle difformità;

“la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali” come previsto dall’art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché *“la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche”* come previsto dall’art. 28 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., relativamente alle lavorazioni eseguite presso la cava in oggetto, in assenza delle dovute autorizzazioni e in difformità dalla pronuncia di compatibilità ambientale vigente, consistenti in particolare nelle seguenti azioni:

1. la realizzazione, nella galleria inferiore, di un idoneo sistema di raccolta e convogliamento di tutte le acque di lavorazione al fine di evitare infiltrazioni di polveri e fanghi nelle eventuali fratture del delicato sistema carsico del Monte Corchia;
2. la completa rimozione dell’accumulo di polveri e fanghi presente sul pavimento della galleria B;
3. il rispetto, nell’area impianti, dei sistemi previsti della gestione delle acque di lavorazione ed AMD;
4. la rimozione nel piazzale di cava del cantiere A, antistante l’ingresso della galleria ed a margine del ravaneto, dei depositati di blocchi e detrito con strati di polveri e fanghi;
5. Il rispetto della gestione delle acque di lavorazione durante l’attività estrattiva, come prescritte dalle, condizioni e procedure di esecuzione n. 9. (in merito ai sistemi di raccolta delle acque di lavorazione) e n. 1. (che rimanda al parere ARPAT del 14.07.2022 – prescrizioni 8 e 9, in merito alla necessità di rimuovere il materiale di scarto, in particolare quello fine, tenendo pulite e sgombrare tutte le aree della cava) del Programma di Gestione Ambientale contenuto nella PCA/PAUR n.12 del 05.09.2022 rilasciato dal Parco
6. L’esecuzione di un rilievo dello stato attuale delle lavorazioni sovrapposto al progetto autorizzato;

b) di realizzare le azioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), della lettera c) entro **45 giorni** alla notifica della presente Ordinanza, dando immediata comunicazione della fine lavori al Parco corredata di documentazione fotografica;

c) di predisporre ed inviare al Parco i rilievi e gli studi di cui ai punti 6) della lettera c) entro **90 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza comprensive di un aggiornamento;

DEMANDA

a successive proprie Ordinanze eventuali ulteriori richieste di riduzione in pristino, di risistemazione e di eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali come previsto dall’art. 64, comma 1 della L.R. 30/2015, che dovessero rendersi necessarie anche a seguito degli esiti degli studi di cui al punto c);

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza da parte della ditta *Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.*;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza alla *Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.*,
tramite posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r;
l'affissione all'albo pretorio on line del presente atto;
l'invio in copia della presente ordinanza al Comune di Stazzema e alle altre Amministrazioni interessate, per
opportuna conoscenza e competenza;

COMUNICA

che il Responsabile del Procedimento è la dott. for. Isabella Ronchieri, Responsabile del Settore Uffici
Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla sua notifica;

Il Presidente del Parco
Andrea Tagliasacchi

Documentazione fotografica allegata alla Ordinanza n.5 del 24 dicembre 2024

Si allegano n.4 foto del sito estrattivo “Tavolini A e B” scattate il giorno 21.10.24 durante il sopralluogo.

Foto 1 - Interno della galleria Tavolini B; sul pavimento sono stati riscontrati diffusi accumuli di marmettola che manifestano una non corretta procedura di raccolta e smaltimento dei fanghi di lavorazione



Foto 2 - Riquadratura di un blocco nella Tavolini B; non era presente un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque di lavorazione.



Foto 3 - Tavolini B; accumulo di rifiuto “marmettola” (cod. CER 010413) posto sul pavimento della galleria e non correttamente stoccato all'interno di un predisposto contenitore.



Foto 4 - Nel piazzale esterno della Tavolini A, a margine del ravaneto, sono depositati blocchi e detrito con strati di marmettola che possono scivolare, anche accidentalmente, nel sottostante ravaneto

